

**Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale****del 26/11/2024 N° 425****OGGETTO:** PALIO 16 AGOSTO 2024. PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DI VALDIMONTONE.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventisei** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **09:00**.

Nome	Presente	Assente
FABIO NICOLETTA	Si	
CAPITANI MICHELE	Si	
TUCCI ENRICO	Si	
MAGI BARBARA		Si
PAGNI RICCARDO	Si	
LORE' LORENZO	Si	
BIANCHINI MASSIMO	Si	
GIORDANO GIUSEPPE		Si
GIUNTI VANNA	Si	
PAPI MICAELA	Si	

Totale presenti: 8

Presidente della seduta:

Partecipa il Segretario Generale:

Nicoletta Fabio

NARDI GIULIO

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2024. PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DI VALDIMONTONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n.11, prot. n. 81789, del 18 ottobre 2024, l'Assessore Delegato (di seguito "A.D."), come da nomina del Sindaco con Decreto n. 25 del 12 giugno 2023, ha formulato la contestazione di addebito alla Contrada di Valdimontone, in base al Regolamento per il Palio (di seguito "Regolamento");
- la Contrada di Valdimontone ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria difensiva (recante numero di protocollo in entrata 83533);
- l'A.D. con atto n. 24, recante numero di protocollo 86926, del giorno 8 novembre 2024, ha formulato proposta sanzionatoria nei confronti della Contrada di Valdimontone;
- gli atti sopracitati n. 11 e n. 24 costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- la Contrada di Valdimontone ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dall'art. 98, comma 6, del Regolamento presentando memoria difensiva in data 18 novembre 2024 (recante numero di protocollo in entrata 89427).

Considerato che la Contrada di Valdimontone nella sua memoria ha:

a) ribadito le proprie tesi senza apportare elementi e fatti nuovi rispetto a quanto già presentato all'A.D.;

b) evidenziato:

1) che l'episodio relativo alla discesa in pista oggetto dell'ordinanza dell'A.D. è stato segnalato dalla Nobile Contrada del Nicchio nelle memorie *ex art. 92* del Regolamento, con erronea attribuzione ad entrambi i soggetti coinvolti della carica di "fiduciari" del Capitano della Contrada di Valdimontone, con richiami sanzionatori limitati alla sola Contrada e mai ricadenti sulla sfera personale di chi ha commesso il fatto;

2) che i Deputati della Festa nel rilevare l'episodio non hanno identificato nominalmente i due contradaioi limitandosi a qualificarli come *"un fiduciario e un contradaiole"*;

3) che i soli Deputati della Festa hanno posto l'attenzione sul rapporto di causalità esistente tra l'evento (caduta rovinosa del fantino) e la condotta dei due contradaioi scesi in pista, nonché la brevità del periodo di tempo in cui tale condotta è stata posta in essere;

4) che l'A.D. non ha consentito ai destinatari del divieto di ricoprire incarichi soggetti ad approvazione *ex artt.17 e 75* del Regolamento di difendersi, poiché l'atto contenente le loro sigle iniziali è stato notificato soltanto alla Contrada di Valdimontone;

5) l'esistenza di diversi precedenti sanzionatori (D.G.n.417.2023, D.G. n.418 del 16.11.2023, D.G. n. 419 del 16.11.2023) nonché le ordinanze di archiviazione n.12 e 13 del giorno 8 novembre 2024, eccependo in riferimento ai precedenti sanzionatori l'aver sanzionato soltanto la Contrada, mentre nel caso delle ordinanze ha sostenuto una sproporzione delle sanzioni irrogate ai singoli autori della condotta, identificati come contradaioi del Valdimontone, rispetto alle vicende oggetto degli atti di archiviazione;

c) chiesto di non accogliere la proposta di sanzione dell'A.D. contenuta nell'ordinanza n.24, limitatamente a quanto previsto a carico del Fiduciario J.C ed al Contradaiole A.C., per i quali è stata proposta la sanzione del

divieto imposto alla Contrada di consentire ai predetti per un (1) Palio e relative prove di ricoprire incarichi soggetti ad approvazione *ex artt. 17 e 75 del Regolamento*.

La Giunta Comunale (di seguito "G.C.") rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa è finalizzata a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) l'A.D. ha correttamente richiamato i concetti di base del suo operato, così come codificati dalla Giunta Comunale (c.f.r. delibera n. 435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al suo ruolo ed ai suoi compiti;

3) - in riferimento ai punti n. 1 e n. 2 di cui alla lettera b, l'A.D. ha nell'ordinanza n.24 evidenziato che dalla stessa Relazione dei Deputati della Festa, della quale fanno parte integrante tutti gli atti e le documentazioni acquisiti *ex art 92, comma 3, del Regolamento*, emerge l'appartenenza alla Contrada di Valdimontone del contradaio e del fiduciario del Capitano, circostanze non smentite dalla Contrada di Valdimontone nella memoria *ex art. 98, comma 4 del Regolamento*, nonostante siano stati visionati gli atti dai quali emergono i nominativi per esteso dei suddetti in data 22 ottobre 2024 da parte della Contrada di Valdimontone (richiesta di accesso agli atti protocollo n. 82465). Inoltre, nella memoria *ex art. 98, comma 6, del Regolamento* la stessa Contrada, alla penultima pagina, sostiene che *" i singoli autori identificati come contradaioi del Valdimontone sono già responsabili della sanzione proposta a carico della loro Contrada"*, ed ancora *" In tale prospettiva, la Contrada di Valdimontone , come detto in premessa, si è assunta la responsabilità per la condotta posta in essere dai suoi contradaioi ma ritiene che già la censura posta a proprio carico sia un deterrente e allo stesso tempo un insegnamento perché lo stesso comportamento non sia tenuto in altra occasione da altro proprio contradaioi"*. Dunque, anche in quest'ultima memoria, sostanzialmente la Contrada di Valdimontone, pur sostenendo la mancata nominativa identificazione degli appartenenti alla Contrada, non esclude che trattasi di appartenenti della Contrada né fornisce prova contraria;

- circa il punto 3 di cui alla lettera b, l'A.D. ha ben argomentato con ordinanza n.24, nella parte in cui motiva la contestazione di addebito n.11 del 18 ottobre 2024, le ragioni per cui le condotte del contradaio e del fiduciario del Capitano, nonostante le circostanze, non sono da ritenersi cause di giustificazione o scriminanti della condotta posta in essere;

- rimandando al punto 4 di cui alla lettera b, l'A.D. disponendo la notifica dell'ordinanza n. 24 alla Contrada di Valdimontone, come da prassi consolidata, ha onerato la stessa Contrada, della quale fanno parte le persone fisiche sanzionate, del compito di recepire eventuali note giustificative e di farsi carico della difesa degli stessi, risultando tale *iter* posto in essere in analoghe circostanze nella storia della giustizia paliesca;

- rinviando al punto 5 della lettera b, circa i precedenti sanzionatori, è bene precisare che l'*iter* endoprocedimentale che ha consentito all'A.D. di proporre la comminazione delle sanzioni al Fiduciario J.C. e al contradaio A.C. è ben diverso da quello dei precedenti sanzionatori citati. Inoltre ogni vicenda viene valutata per come in concreto si è svolta, per la pericolosità insita in tale condotta e per quelle che sono le circostanze ben note alla Contrada di Valdimontone e da questa non confutate. Inoltre un diverso trattamento sanzionatorio per la stessa condotta risulterebbe non trovare giustificazione per la sola circostanza in virtù della quale J.C. è un fiduciario mentre A.C. risulterebbe essere un mero contradaio;

- in riferimento sempre al punto 5 della lettera b, precisamente alle Ordinanze di archiviazione n.12 e 13 del giorno 8 novembre 2024, le fattispecie appena menzionate non presentano analogie con la fattispecie riconducibile al Valdimontone per i motivi enunciati nelle predette ordinanze di archiviazione;

L'A.D. ha quindi ben inquadrato e valutato la vicenda e coerentemente ha commisurato le sanzioni proposte ai singoli profili di responsabilità.

Riassumendo:

I) la Contrada di Valdimontone non ha offerto sostanzialmente una memoria diversa nella sua architettura rispetto a quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero indurre la G.C. ad un accoglimento delle sue tesi;

II) l'accurata visione di tutta la documentazione relativa al procedimento ha convinto la G.C. che la determinazione alla quale è giunto l'A.D. risultasse corretta e adeguata;

Concludendo:

- visto l'art. 97 del Regolamento per il Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di far proprie le proposte formulate dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza n.24 sopra richiamata ed alla quale si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di comminare alla Contrada di Valdimontone la sanzione di **una (1) censura**, secondo quanto previsto dall'art.97 del Regolamento, per essersi resa responsabile delle condotte del proprio contradaio e del Fiduciario del Capitano che, all'altezza dei canapi ed in prossimità del verrocchio, subito dopo la caduta del fantino della propria Contrada, hanno posto in essere le condotte di recarsi in pista senza autorizzazione, ove si trattenevano per un breve lasso temporale, così da avvicinarsi al verrocchio. Quest'ultimo comportamento, in contrasto con l'art. 9 comma 4 del Regolamento per il Palio, è vietato dall'art. 41 ultimo comma del Regolamento, ed è comunque idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione del Palio, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del Regolamento;
3. di vietare alla suddetta Contrada di consentire al Fiduciario J.C. per **un (1) Palio** e relative prove ed al contradaio A.C. per **un (1) Palio** e relative prove di ricoprire incarichi soggetti ad approvazione ex artt. 17 e 75 del Regolamento;
4. di notificare la presente deliberazione alla Contrada di Valdimontone ai sensi dell'art. 98 c. 8 del Regolamento;
5. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il SINDACO
f.to Nicoletta Fabio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

Siena, li 27/11/2024

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 27/11/2024

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27/11/2024

Siena, li 27/11/2024

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA